

CRONACA DEL VIII SEMINARIO INTERNAZIONALE “DIRITTO ROMANO E ATTUALITÀ” SUL TEMA “FONTI DEL DIRITTO: DAGLI ASSETTI GIURISPRUDENZIALI ALLA NORMA GIURIDICA. DALLA SENTENZA DEL GIUDICE ALLE SOLUZIONI DEI GIURISTI”, 6-12 OTTOBRE 2012, SOFIA – HASKOVO, BULGARIA**

Il VIII seminario internazionale “Diritto romano e attualità” sul tema “Fonti del diritto: dagli assetti giurisprudenziali alla norma giuridica. Dalla sentenza del giudice alle soluzioni dei giuristi” è stato organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’*Università di Economia Nazionale e Mondiale* (UENM), dal *Centro interuniversitario degli studi di diritto romano e della tradizione romanistica* di Sofia e dal *Centro di studi di diritto romano* di Mosca.

Il seminario si è svolto sotto l’auspicio del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’UENM, il prof. H. Balabanova, PhD e del Governatore della regione di Haskovo, la signora Irena Usunova e con l’aiuto del *Centro regionale per insegnamento a distanza* dell’UENM di Haskovo; dell’Amministrazione distrettuale di Haskovo; dell’avvocato Mihail Boyadzhiev, del Collegio di Sofia.

A nome del preside della Facoltà di Giurisprudenza sono stati presentati gli auguri di buon lavoro ai convegnisti da Boris Landzhev, Professore, UNWE e Tanja Yossifova, Professore, UNWE.

Ripensando ai giorni passati pieni di discorsi e di incontri scientifici su un tema che ci ha portato dentro il pensiero giuridico per inseguire il movimento degli assetti teorici o scientifici, dalla loro genesi alla loro riformazione normativa verso la prassi giudiziaria, per una stimolante formulazione dei concetti giurisprudenziali, abbiamo trovato conferma dell’idea del valore sinergico del fenomeno giuridico dei tempi risalenti alle strutture antiche, verso problemi attuali della nostra età moderna come espressione di un frutto proveniente di una matrice comune.

Il seminario ha avuto inizio con Alessandro Corbino, professore dell’Università di Catania, che si è occupato dell’argomento: “*Il ruolo della libertà politica nella definizione degli assetti normativi del diritto privato romano*”. Il diritto (*ius*) è stato collegato all’idea della libertà intesa come un atto politico, risultante in una regola, sostenuta da *mores* e *leges* e dall’atto razionale di *interpretatio*, percepito come *ars*: la soggettiva percezione, coinvolgente la decisione, magistratuale o giudiziale, sempre controllabile nella sua conformità al diritto (il consenso sociale verificato in ragione dei limiti posti dallo spazio collegato con i limiti di operatività della *res publica*). Il relatore ha cominciato dalla molteplicità delle fonti del diritto (Gai. 1.2) analizzando la struttura della *regola* come meccanismo per sottrarre il diritto commisurabile all’interpretazione per la sua rilevanza pubblica. Le radici di questo si possono trovare ancora nelle decisioni dei sacerdoti e consiste nel tentativo trovare una decisione certa. Lo *ius* deve essere *certum*, ma questo non esclude che le controversie siano un risultato di percezione soggettiva, cioè di una *ars* giuridica, nonostante l’autorità decidente stesse sempre sotto un controllo pubblico, eseguito sia dal magistrato sopra lo *iudex*, sia da altro magistrato con l’*intercessio* (per quanto riguarda l’attività dello stesso magistrato). Quindi il diritto, anche in un senso naturale, si presenta sempre con un limite genetico (la *ratio naturalis*) per gli animali di una rispettiva radice (o interesse pubblico secondo il diritto civile) della libertà individuale, la quale si può stimare secondo il criterio della convenzione sociale, come *bonum*. Con Giustiniano, il diritto si è invece oggettivato e immobilizzato come un fatto fuori dell’individuo, come risultato di un atto di autorità pubblica. Corbino supporta il suo ragionamento con l’aiuto di fonti come: Gai. 1.2; 3.140; 3.145; 3.184; 3.218; Val. Max. 8.2.2; Liv. 31.9.5-10.

La tematica d’indagine della fonte del diritto trova la sua ovvia continuazione nell’intervento di Michal Skřejpek, professore nell’Università di Praga, sul “*ius naturale e ius positivo*”. L’autore contrappone queste due specie di diritto per costruire un assetto in grado di far comprendere il diritto naturale che non può essere definito senza la nozione del diritto positivo. Il *ius* naturale precedette il positivismo nella sua forma di *fas* (Ulp. D. 1.1.1.3; Inst. 1.2.). La parola *naturalis* significa ciò che accade senza volontà dell’uomo: alveo naturale, argine naturale o con Gaio (G. 1.1), ragione naturale. Nella bipartizione gaiana dello *ius*, *civilis* e *gentium*, il secondo dipendeva dalla *naturalis ratio* (la convinzione comune e generale circa ciò che è *iustum*). Nel diritto delle genti si deve inquadrare il diritto romano stesso (*ius civilis*), i diritti stranieri, come la *Lex Rhodia de iactu*, ma anche la *tutela minoris* e l’*occupatio* bellica (Gai. 1.189; Gai. 2.69). Se ciò che è razionale coinvolge la nozione di *iustum*, per irrazionale si deve considerare l’irragionevole come ingiusto, collegato anche con la celebre *fides* romanistica, intesa in un senso oggettivo. Dalla stessa prospettiva del diritto civile emerge, non come uno strato arcaico, ma come norma vincolante per i cittadini romani. Accanto a questo valore astratto, il diritto naturale ha anche un valore più concreto, collegato alla prassi quotidiana, delineando ciò che accade senza volontà della persona (Paul. D. 1.1.11). Si tratta di una declinazione semantica più recente, diventata caratteristica (Inst. 1.2pr.) di questa nozione, ma essa è riferita anche alla natura di tutti gli animali. Poggiando sull’autorità di Cicerone (Cic. *De leg.* 2.4) Skřejpek ha insistito sul fatto che il diritto naturale debba essere paragonato al *ius divinum*, ma non al Dio cristiano, bensì al *fas*, destinato alla delineazione di ciò che non va insieme con le norme divine. Il contenuto autonomo dell’assetto studiato si è formato soltanto nell’epoca postclassica con l’influenza del cristianesimo e che venne recepito attraverso il diritto comune in codificazioni moderne.

L’intervento di Leonid Kofanov, professore e Presidente del Centro di studi di diritto romano di Mosca, dal titolo “*Quintiliano Inst.V.2.1-5: sul problema d’influenza dell’opinione extragiudiziale (praeiudicium) sulla decisione giudiziaria (iudicium) del giudice*”, imposta il discorso avendo riguardo all’altro pilastro del tema generale, la procedura giurisdizionale e soprattutto il suo rilievo stratigrafico, coinvolgente il dovere di studiare una causa determinatrice per l’altra lite già sollevata davanti un’autorità decidente. Il discorso comincia dal problema che l’attuale comprensione della parola *praeiudicium*, come la decisione sulla causa con un valore preliminare per un processo già cominciato (implicante che la procedura attuale si deve

** Questo testo è il resoconto scritto della relazione conclusiva del prof. Konstantin Tanev tenuta nella seduta di chiusura del Seminario.

decidere dopo quella pregiudiziale), non può essere verificata in tale senso dalle fonti antiche. Il relatore conclude nel senso che, secondo le definizioni delle fonti, il termine *praeiudicium* prima di tutto significa la fase pregiudiziale del processo (Oxf., 1968, p. 1433). D'altra parte, c'è il suo significato principale, il precedente giudiziario, la sentenza precedente (<http://www.dizionario-latino.com>, accesso 30.06.2013, s. h. v.). Kofanov riferisce anche le fonti letterarie su cui si è basato per sostenere un significato "d'opinione prima del giudizio" (Schol. Cic. Gron. B.P. 326.24: *p. est ante iudicium incurrens opinio*). Poi, la relazione sostiene la tesi per cui il *praeiudicium* ha rilevanza in tre direzioni: primo, per ogni decisione pregiudiziale, anche utilizzata come esempio, non collegata al caso successivo (il precedente giudiziario, qui il relatore mette in evidenza il suo disaccordo con Tuzov, *Giurnal rossijskogo prava*, 6 /126/, M-2007, p. 127); secondo, per le decisioni preliminari antecedenti a un'altra procedura (*actio praeiudicialis*); terzo, ogni opinione pregiudiziale, fatta anche fuori di qualsiasi procedura (v. Quint. Inst. V.2. 1-5; Iul. Victor. Ars Rhet. 6.8 ecc). A questo elenco si aggiungono la "*sponsio praeiudicialis*", (Gai. 4.93-94; D. 45.1.5pr.) e la *lex Cicereia de sponsu* del 173 a. C. che regolavano la fase *in iure* che veniva in rilievo prima del *iudicium*, risultando essere cioè, secondo la tesi del relatore, *praeiudicium*.

Un approccio interessante sull'interpretazione del bilancio tra i diritti delle parti nella compravendita è quello della relazione presentata da Dmitrij Dozhdev, Professore all'Accademia delle Scienze di Mosca, nel suo intervento "*Good Faith and Iron Rule of Roman Law in Labeo D. 19.1.50*", sebbene redatto in inglese, presentato tuttavia in italiano. In questa relazione si è discussa la dottrina labeoniana, presentata da Giavoleno (D. 19.1.50 *Lab., 4 post. a Iav. epit.*). Secondo il relatore il testo, nonostante della lettura correttiva di Mommsen, nell'*Editio maior*, si può capire anche senza il cambiamento proposto dal grande romanista. Al centro dell'esegesi proposta dal relatore si trova un privilegio, proveniente da qualsiasi legge che concedesse al compratore la possibilità di non pagare il prezzo, il quale poteva essere valido sia nel caso prima del trasferimento del possesso, sia dopo, quando a causa dello stesso beneficio si rifiuta la difesa all'attore (il venditore), in caso di intenzione di restituire il bene. Mommsen pensava a un'*exceptio rei venditae ac traditae*. Noi possiamo riferire il suggerimento di Lenel nella Palingenesi che la *lex*, della prima parte del brano si deve interpretare anche come *lex contractus* (v. Lenel, Pal. I, col. 309, fr. 202, n. 1.). Dozhdev ha presentato una possibile variazione nel concetto di sinallagma, costruito nella storiografia, separato in due specie: il sinallagma funzionale, inteso come rapporto oggettivamente bilaterale (costruito dal Labeone stesso) e l'altro condizionale, dipendente dall'accordo. Così l'idea del relatore si avvicina a un concetto di sinallagma, come assetto soggettivo, dipendente rigorosamente dalla libertà contrattuale nei contratti di buona fede (permettendo la validità di ogni patto) e non della reciprocità generale del contratto di vendita, il quale dovrebbe costringere le parti per avere un rapporto oggettivamente bilaterale. Dunque la buona fede diventa il "*iron rule for the Roman law*" e acquista in questo modo una posizione dominante sulla reciprocità.

La posizione del giudice ha un ruolo centrale anche per Lihong Zhang, professore alla East China University of Political Science and Law (Shanghai) che ha presentato un intervento dal titolo il "Ruolo del giudice nel processo privato: Roma antica e Cina moderna". La relazione viene costruita operando un paragone diacronico tra il diritto romano e l'attuale diritto cinese. Nell'analisi delle tappe romane il relatore è tornato al suo studio sui contratti innominati, indagando la posizione del magistrato. La funzione del quale non era soltanto di aiutare, essere complementare e correggere il diritto, ma anche di creare il diritto nella forma del *ius honorarium*. Lo strumento della *praescriptio* in questo contesto aveva un posto centrale: *praescribatque recta et utilia et coniuncta cum legibus* (Cic. De leg., 3.2.). Questa fonte descriveva così il magistrato: "Si può dire veramente che il magistrato è una legge parlante, la legge invece è un magistrato muto" (*magistratus vereque dici potest magistratum esse legem loquentem legem autem mutum magistratum*). Zhang conclude che il ruolo del magistrato si estendeva dall'interpretazione delle regole, già fissate dall'ordinamento del diritto romano, concedendo i mezzi processuali già esistenti (*ius civile*) fino a creare un diritto nuovo (*ius honorarium*). Attraverso la sua capacità creare il diritto il magistrato antico romano si avvicinava funzionalmente così all'attuale assetto di "*judge made law*". Tornando sul diritto, come un risultato del consenso del popolo, il relatore conferma che questo nasceva più come una consuetudine, che come una volontà legislativa (Gai. 1.2-7.). Il ruolo della persona giudicante era trovare la strada per un'interpretazione giusta, attraverso *ars boni et aequi*. La seconda parte dell'intervento è stata invece dedicata al diritto cinese attuale descrivendo principi centrali vigenti in questo ordinamento come: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te; *Ren*, benevolenza; *Yi*, giusto; *Li*, costumi; *Zhi*, saggezza, *Xin*, onestà, affidabilità. Poi, nella sua relazione, Zhang ha sostenuto sulla base di diversi casi della prassi odierna che anche il giudice cinese ha il potere creare i concetti giurisprudenziali, applicando ed interpretando il diritto in base ai principi generali.

Un altro problema collegato strettamente con il potere e la responsabilità magistratuale è quello della posizione del tribunale, su cui ha centrato il suo intervento Alexander Smyshlyayev, professore dell'Accademia di scienze di Mosca, dal titolo "*Трибунал и характерные особенности государственной власти в древнем Риме*" (*Il tribunale e le caratteristiche del potere statale nell'antica Roma*), presentato in russo con un riassunto inglese. Lo studioso ha esaminato la posizione geografica, le insegne, la strutturazione e l'attrezzatura del tribunale. Studiando fonti come Pseudo Asconio, Valerio Massimo, Tito Livio ecc., Smyshlyayev ha soffermato la sua attenzione sull'impressione psicologica del magistrato, più intellettuale e morale che fisicamente imponente e pomposo. Nella relazione è stato fatto anche un paragone tra l'organizzazione greca e quella romana. Quest'ultima si strutturava sempre su una piattaforma rialzata ma non più alta che la posizione del pubblico, sempre presente e sempre osservando le procedure e dunque si simbolizzava in questo modo la responsabilità davanti il popolo. Quindi il popolo stesso poteva partecipare così alla procedura e nello stesso controllare, quindi, esercitando e anche assumendosi la responsabilità dell'esercizio del potere. Al contrario, sul piano strutturale, il tribunale greco non era rialzato, ma contemplava dei posti allineati con la posizione dello spettatore.

L'intervento di David Falada, docente dell'Università di Praga, "Alcune considerazioni sulle XII tavole", ha condotto la discussione di nuovo sul problema della nozione di giurisprudenza collegato con un tentativo ricostruire la storia del pensiero giuridico più arcaico. Il relatore parte dall'idea che all'inizio del pensiero giuridico si trovavano le consuetudini – *mores maiorum*. Al centro della sua attenzione Falada pone il problema della costruzione dell'antichissima fonte del diritto, le XII tavole, indagando le radici di questo corpo normativo nella legislazione reale e nell'interpretazione pontificale. Lo studioso ci ricorda i brani di Livio, affermativi per la strutturazione dell'atto decemvirale, come compromesso nella lotta tra plebei e patrizi. Il commento del relatore fa riferimento al saggio di Westbrook (ZSS 1988, *The Nature and the Origin of Twelve Tables*) e alla sua critica della storia di Livio e soprattutto alla proibizione del matrimonio plebeo patrizio (T. XI.1). Falada discute la famosissima T IV.2b (c. d. manomissione del figlio), per cui si pensa che abbiamo un testo originale e non una parafrasi. Nella sua analisi questi sostiene che la regola limitava il potere paterno sopra il figlio che, come è noto, sarebbe diventato libero dopo la sua terza vendita. Questo limite viene discusso in relazione a un'altra fonte, *Pap. Coll.* 4.8, dove c'è la descrizione *dello ius vitae necisque* del padre sopra suo figlio. Questo potere esclude logicamente qualsiasi limite. Nella sua conclusione Falada

suggerisce che il testo decemvirale è risultato, forse, dall'interpretazione pontificale che limitava una vecchia regola consuetudinaria troppo estensiva del diritto del padre sulla vita e la morte del figlio.

L'intervento di Maria Kostova, professore dell'Università di Sofia, dal titolo "Concetto del bene e dell'equo – aspetti linguistici e giuridici", ci porta indietro alla tematica del pensiero giuridico come un atto cognitivo e valutativo per il comportamento umano, utilizzando gli assetti giuridici (*bonum et aequum*) come criterio per la decisione concreta. La relatrice segue il contenuto della parola *bonum* come un bene, un patrimonio, ma anche come un comportamento giusto, onorevole e valoroso (Cic. *Paradoxa Stoic.* 1.1.9). Per Seneca il concetto abbracciava anche la saggezza e la capacità capire nel profondo la realtà (Sen. *Epist. Mor. ad Luc.* XX.124). La nozione di Quintiliano porta l'idea del buon giudizio, della buona consulenza (Quint. *Inst. orat.* I.6.32). La nozione di *aequum* (equo) contiene l'idea del criterio uguale, imparziale (*τὸ μέσον*, Aristot. *Polit.*, III, 1287b). La locuzione *aequi bonique* (equo e buono), significa una valutazione corretta ed imparziale (Liv. *Ab urbe cond.* 34.22.13; Terent. *Phormio Act.* IV, 636-639). La stessa concezione si può trovare anche nella letteratura giuridica (Dig. 1.1.11, Paul. 14 ad Sab.; Dig. 4.5.8, Gai. 4 ad ed. provinc.; D. 12.1.32, Cels. 5 Dig.). Dopo un studio panoramico sulla stessa locuzione, la Kostova quindi conclude: "il diritto è l'arte o l'abilità per dare un giudizio con buon senso e una giustizia imparziale".

Un elemento importante nei discorsi di questo seminario su "Diritto romano e l'attualità" è sempre il movimento dei concetti e delle norme dal diritto romano verso le altre famiglie successive della stessa stirpe. Il regno castigliano presenta un esempio significativo, sviluppando una sua costruzione legale e giurisprudenziale autonoma, sulla base del diritto romano, recepito direttamente o tramite il diritto canonico e diritto comune, quale ebbe grande influenza in Europa occidentale e in America latina. Alexander Marey, professore presso la National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), ha affrontato questo tema con il suo intervento: "*Los abogados no aleguen doctores*" – per l'applicazione diretta del diritto romano nel Regno castigliano XIII-XVI secoli. Lo studioso comincia con un riferimento alle scuole di commentatori come Bartolo o Giovanni d'Andrea. Per Alfonso X, il Saggio, 1252 – 1284 (P. II.31.3, se non c'è professore, si deve cercare capire il diritto attraverso la logica, la retorica, la grammatica, le leggi e decreti, cioè per il relatore: diritto romano e diritto canonico). Con l'Ordinamento di Alcalá, del 1348, nonostante la precedente codificazione di re Alfonso, *Las sietas Partidas*, la dottrina deve tenere attenzione anche ai lavori di vecchi saggi, quindi, alla scuola romana, che grazie alla sua sapienza (Ord. Alcalá. 28.1) *Ord. Briuesca*. 10 (Juan I, 1389, *Briuesca*) anche applicava una concezione del diritto come implicazione diretta del diritto romano. Un rapporto simile si può trovare con Juan II (1427) e più tardi con *Autos acordados* (1713). Marey conclude che il processo d'adozione del diritto romano fin dall'inizio con Alfonso X, sarebbe stato confermato con la tradizione successiva. All'inizio l'applicazione era ufficialmente formulata come indiretta, ma dopo il sec. XIV l'applicazione diretta del diritto romano venne anche riconosciuta dall'autorità reale.

Dagli assetti dottrinali l'argomento del seminario torna al problema del giudice nel regno di Toledo, con la relazione presentata da Elena Marey, docente presso la National Research University Higher School of Economics, "*Ut nulla causa a iudicibus audiat que in legibus non continetur*: il giudice e la legge nel regno di Toledo". Seguendo l'etimologia di Isidoro il termine *iudex* si può dire provenga dallo *ius dicere*, cioè il giustamente disputare e dire al popolo. La determinazione del giudice dipendeva dalla scelta delle parti, dal re o da altro giudice. La relatrice sostiene che il vescovo aveva la funzione del giudice nella procedura civile. La politica del re era direzionata invece alla concentrazione del potere interpretativo all'istituzione reale. Se il giudice non trova la decisione diretta nel diritto questi doveva tornare alla maestà per trovare la decisione. Così, rimangono privi del suo compito interpretativo e il monarca diventava così l'unica fonte del diritto.

Lo sviluppo dei concetti giurisprudenziali spesso viene con un cambiamento nell'utilizzo delle parole tecniche, effettuato attraverso una nuova semantica o grazie all'inserimento nel lessico di nuova parola; ed in più, di una parola straniera (non raramente greca). L'intervento di Francesco Musumeci, professore all'Università di Catania, inseriva nella discussione la sezione stratigrafica dell'assai arcaico linguaggio della legge *Aquilia*. Il suo tema: "Il *ruperit* della *Lex Aquilia* nell'interpretatio dei giuristi", dirige la nostra attenzione sulle azioni lesive, di solito indicate con le parole *urere*, *frangere* e *rumpere*. L'antichissima parola *rumpere*, come sottolinea il relatore, viene percepita, nell'età tarda repubblicana, come *corrumpere* (un danneggiamento nel senso più largo, non soltanto irreparabile ma anche riparabile). Musumeci discute anche la frase "*quasi rumpere*" (D. 9.2.27.24; 9.2.27.18; 47.7.7.2; 9.2.27.22), per dimostrare i casi dove il rimedio speciale mancava e dunque si poteva tornare al regime generale della legge *Aquilia*, nonostante l'allargamento del concetto classico della parola *rumpere*. La spiegazione di questo cambiamento dipende dall'avverbio *quasi* e pone l'interrogativo della individuazione della rispettiva operazione logica – l'analogia o la finzione. Il relatore riferisce l'idea di Nörr sulla stessa parola, in tedesco "*als*" o "*ob als*" corrispondenti all'italiano "come se" e continua sottolineando che nel frammento D. 9.2.27.13 "*quasi ruperit*" non è coordinato con "*navem ... perforasset*", spiegando questo con il suggerimento dell'intervento d'Ulpiano, che utilizzava l'espressione per allargare l'impiego del rimedio aquiliano. Analizzando il brano D. 9.2.27.22 l'intervento dimostra l'opinione di Brutto che sostiene l'antica interpretazione del *rumpere*, escludente il danno dell'*eicio*; perciò il giureconsulto suggeriva la dottrina di "*quasi rupto*" per concedere l'azione dalla legge *Aquilia*.

L'innovazione nel diritto si determina non solo con la terminologia ma anche con la metodologia, utilizzata per decidere i problemi teorici e pratici. La costruzione dipendente dal criterio strutturale caratterizza l'atteggiamento scientifico fin dal suo inizio. Quello dà l'inizio per riguardare un certo angolo della cognizione, nel senso lato, non solo come punto di osservazione ma anche come oggetto di spiegazione della logica interna della costruzione teorica decidente non la domanda che cos'è, ma quella: perché. Kostantin Tanev, professore della Facoltà di Giurisprudenza, UNWE, discute questo problema con il suo intervento "La strutturazione delle fonti di obbligazioni". Il punto di partenza era la struttura del diritto civile dove esisteva soltanto una raccolta di diverse fonti, senza una costruzione sintetica o diairetica, quindi, senza la spiegazione scientifica dei rapporti di interdipendenza tra i diversi ingredienti (*Pomp. 4 ad Q. Muc. D.46,3,80 pr.: contraximus, vel re vel verbis, ... quoniam consensu nudo contrahi potest*). Forse, con la graduale riformazione della dottrina di Mucio la parola *litteris* potrebbe essere caduta fuori dell'elenco (Cic. *Pro Q. Rosc. Com.* 14, 16). Nel frammento Gai. 3.89 si vede la didattica sullo stesso tema, dove il professore insegnando ai suoi allievi, struttura le obbligazioni, fondate sul consenso, in un sistema di basi con quattro sub sistemi, dipendenti dalla loro costruzione (*quae ex contractu nascuntur ... quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu*). Forse il primo sforzo sistematico nel stesso campo, registrato dai Digesti, fu il labeoniano *ultra citroque* (D.50,16,19pr. *Ulp. 11 ad Ed.*). La metodologia scientifica di Platone ed Aristotele (Aristot. *EN* 1131a1) entrò nelle scuole di diritto soltanto con l'alba della giurisprudenza classica. Il relatore sottolinea che quella sistemazione aveva soprattutto un rilievo didattico. L'insegnamento di Gaio si svilupperà più avanti delineando la deficienza di ogni sistema formale secondo il suo prototipo platonico, richiedendo che un genere si deve separare alle due specie. Gaio forse con l'armatura della dialettica

aristotelica prevede la sistemazione tre in uno, aggiungendo alle prime due specie anche le figure provenienti da cause diverse. Giustiniano, invece, ritorna sul sistema platonico, dividendo il terzo gruppo di Gaio secondo la bipartizione iniziale, quando introduce la teoria dei quasi contratti e dei quasi delitti (Inst.3,13,2). Tuttavia il diritto civile sempre conservò un atteggiamento teso a raccogliere le diverse forme di obbligazione volontaria (D.44,7,52pr. Mod. 2 reg.).

Jan Šejdl, ricercatore dell'Università di Praga, propone il tema de "La nozione di *servitus* nel diritto romano" dove descrive lo sviluppo delle servitù come un elemento classico della dottrina civilistica, strutturata non solo in base al diritto romano, ma anche grazie alle scuole medievali. L'intervento parte dal riscontro di una straordinaria varietà della terminologia giuridica in questo campo, dovuta al fondamento linguistico romano e al reimpiego dalle lingue moderne gradualmente sfuggente dalla radice comune. La prima tappa di questo sviluppo, sottolinea Šejdl è rinvenibile in *Gaio 2.14* con la sua divisione dei *iura praediorum urbanorum et rusticorum*. Poi, la lezione indica la locuzione dei *iura praediorum* come la più antica indicazione delle servitù prediali, impiegata nel Digesto giustiniano al minimo quattro volte: due da Gaio (D. 1.8.1.1), una da Celso (D. 50.16.86) e una da Marciano (D. 8.2.35). Cervidio Scevola utilizzava l'espressione *usu retinetur servitus* (D. 8.6.20) come il suo antico collega Labeone (D. 8.1.19). Il relatore perseguiva utilizzo anche di forme individuali di tali diritti come: *ius eundi* (D. 8.3.1), *l'itineris ad sepulchrum* (D. 8.1.14.1), *scilitiddii* (D. 8.2.20.3), *aquae ducendae vel hauriendae* (D. 8.3.9).

L'atteggiamento della teoria giuridica dipende, nell'età moderna, dall'epistemologia generale, collegata con la dimensione istituzionale e la sua interpretazione. Il modernismo presupponeva che l'analisi cominciasse con l'ottica del giusnaturalismo o del giuspositivismo. L'intervento di Osvaldo Sacchi, professore presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), "*L'interpretazione del giurista romano come fonte creativo del diritto: problemi della contemporaneità e certezze del passato*" comincia con l'idea che questi due pilastri di certezza metodologica del passato, ora, sono distrutti. Così l'odierno post-modernismo produce al primo posto una grande variabilità epistemologica e sostanziale incertezza, nella trattazione giuridica. Il relatore, dopo un'analisi panoramica del *Aufstieg und Niedergang* delle grandi correnti del pensiero giuridico degli ultimi due secoli, conclude che la concezione stabile, ereditata da Giustiniano, è la definizione di Fiorentino (D. 1.1.3) della libertà: *la facoltà di fare ciò che ciascuno aggrada, tranne ciò che sia impedito dalla forza o dal diritto*. Quello che colpiva Sacchi è la persistenza di certo nucleo fondante del diritto romano, sopravvissuto durante le politiche e filosofiche turbolenze: l'idea che il diritto ci da un ponte per decidere la *crisis*, utilizzando il processo giudiziario. L'autore ci ricorda il sogno del Artemidoro di Efeso, dove il processo civile è paragonato a una guerra. Noi possiamo aggiungere una guerra mantenuta nei certi limiti come mezzo per evitare quella reale tramite la burocratizzazione e conservazione del potere statale. Il diritto, dunque, crea un modello formale, che è, proprio, a causa del suo formalismo, incompleto. Da qui viene la tesi per la incompleta verità e l'impossibile democrazia, causa nascente di nascente di nuova crisi. L'*aequitas* rimane come criterio per la procedura civile: il diritto non si deve separare mai dall'equità, diceva Aquilio Gallo (Cic. *Pro Caec.* 27-78), quindi, la scienza giuridica si è direzionata forse proprio per questo verso questa stessa concezione. L'equità era unica per la natura e il diritto, umani e divini (Cic. *Part. Orat.* 37.130). Così, la dottrina della verità coincide con quella dell'equità (Cic. *De off.* 1.5.15). Sotto la stessa influenza stoica si può concludere che (Auct. *Ad Her.* 2.13.20): "*ex aequo et bono ius constat, quo ad veritatem (et utilitatem) communem videtur...*" Il diritto consuetudinario si collega così con il diritto naturale sotto il principio del *honestum simplex*, diviso in quattro stati d'animo: *prudentia, iustitia, fortitudo et temperantia*, così, la giustizia può rimanere sempre uguale con l'equità [88-82] dando luogo al celeberrimo precetto dell'Auct. *ad Her.* 3.2.3: "*Iustitia est aequitas ius uni quique tribuens pro dignitate cuiusque*".

Il problema della verità, di Sacchi, come principio generale (oggettivo) e dirigente per il diritto, coincide con un altro rilievo della stessa parola, impiegato nelle fonti, come un criterio orientativo nell'interpretazione di una particolare fattispecie (soggettivo). Di questo si è occupata Carla Masi Doria, professore della Facoltà di Giurisprudenza di Napoli "Federico II", con l'argomento della sua relazione "*Verus filius e verus pater: impostazione giuridica e lettura naturalistica della prassi*". La teoria sulla verità (*veritas*) ci porta sul problema di una realtà giuridica e di una realtà nella vita: di ciò che esiste in realtà, e di ciò che si prende per reale (la finzione) e di ciò che si mostra come reale (la simulazione). La realtà giuridica riferisce spesso quel principio di verità, discusso nelle precedenti relazioni, corrispondente allo scopo del diritto, come la sua *causa finalis*, l'equità: il *bonum et aequum*. Altrimenti, le ultime due forme della realtà corrispondano a ciò che si può accettare dalla persona decidente (il giureconsulto o il giudice per esempio) come effettivo, esistente in realtà, secondo la procedura giudiziaria o la dottrina giurisprudenziale. Ambedue i tipi, quello oggettivo e quello soggettivo non sono immediatamente ovvi ma vengono come risultato di un ragionamento cognitivo teorico o procedurale. La relatrice si fonda sullo studio etimologico dalla parola *veritas*: collegata con la possibilità di credere (anche con la parola slava *wiara*) e di scegliere, proveniente dalla radice indoeuropea "ver", collegato con germ. "war", "Warheit", significando un segno, quindi con la capacità di fare interpretazione, investigazione, giustapponendo, collegando le cose. Quel contenuto della parola si può collegare con la parola greca ἀληθεια, proveniente dal λανθάνω, dimentico con "α" negativa, dunque la cosa scoperta (risultato dall'indagine), non dimenticata. Masi Doria studia l'impostazione giuridica in D. 28.8.11 (Iav. 4 *ex post. Lab.*) e D. 28.2.23 pr. (Pap. 12 *quaest.*) e l'impostazione naturale in D. 37.4.8.7 (Ulp. 40 ad ed.). Nel primo brano si mostra un discorso avvenuto tra Trebatio e Labeone, dove il primo negava la capacità di un libertino essere un figlio vero, finché, Labeone conferma, nonostante Giavoleno accetti soltanto un finzione del figlio (*de hoc filio locutum esse apparet*). La seconda scena presenta un atteggiamento giurisprudenziale nel quale Papiniano insiste che la presunzione giuridica non dovesse mettere ombra sulla realtà. Quel testo corrisponde all'ultimo dove Ulpiano chiarisce l'impostazione papiniana utilizzando aggettivo *naturalis* per sottolineare il primato della regola naturale.

Discutendo in diversi cenni di diritto naturale, diritto consuetudinario, dell'influenza della dialettica e della retorica e toccando direttamente o indirettamente il ruolo dell'etica nel discorso giuridico, Cosimo Cascione, professore della Facoltà di Giurisprudenza di Napoli "Federico II", dimostra la forza giustificatrice del valore etico sulla decisione giuridica con la sua relazione "*Prassi, legge, giuristi, legislatori. Un principio generale dalla giurisprudenza classica a Giustiniano*". Il fondamento testuale del intervento di questo relatore viene fondato sulla prassi come fonte di regolamento giuridico, dopo la sua strutturazione nella rispettiva risposta giuridica. Così, il processo comincia con la domanda giuridico, poi, viene la risposta e in fine il ragionamento astratto e generalizzante per creare dalla concreta risoluzione una regola. Questo processo, vicino al meccanismo della legge creata dai giudici si distingueva sostanzialmente secondo il principio che il diritto non dipende dalla risoluzione casuale ma dalla maggioranza dei casi (*Theophrastus: ...quae ἐπὶ τὸ πλείστον accidunt, non quae ἐκ παραλόγου; Τὸ γὰρ ἀπαξ ἢ δις ... παραβαίνουσιν οἱ νομοθέται*). Cascione cita diversi lavori di autori classici offrendo una prospettiva sul pensiero giuridico utilizzando testi scelti dai commentari sul diritto civile: D. 1.3.3 (Pomp. 25 ad. Sab.), D. 1.3.6 (Paul. 17 ad

Plaut.), dagli Digesti: D. 1.3.4 (Cels. 5 dig.), D. 1.3.5 (Cels. 17 dig.), D. 50.17.64; 28.2.23 pr. (Iul. 29. dig.). Tutti frammenti sono collegati non con le risposte dei giuristi ai casi concreti, ma con lavori più astratti, dove di solito si vede atteggiamento sistematico con una certa tendenza di generalizzazione della prassi quotidiana. L'utilizzo delle citazioni di Teofrasto dimostra che quando il discorso giuridico si faceva a livello teoretico, l'argomento si traeva dalla scienza più astratta piuttosto che non da quella della giurisprudenza con la descrizione di regole più generali valide per tutti uomini, e non solo per il diritto civile: quelle cioè della dottrina naturalistica. Il frammento D. 28.2.23 pr. ci mostra un legame ancora più forte con la dottrina etica dove Giuliano direttamente sostiene: "...huiusmodi sententiam humanitate suggerente decursum est...", lì si può concludere senza dubbi per la grande importanza dell'argomento etico nella astrazione giuridica. L'ultimo brano preso dalle Novelle giustiniane parla di *παλαια λέγει σοφία* (si deve leggere la vecchia saggezza) come uno strumento adatto per la situazione sociale attuale, ponendo l'accento sull'etica come una scienza della quale il diritto era una parte. Cascione termina con un pensiero rivolto ai nostri giorni, dove l'etica non ha un valore, così forte, a causa della mancanza di un ceto sociale aristocratico, che porta la memoria per i vecchi *mores* per correggere la prassi odierna.

Un interessante rilievo della economia romana ci presenta l'attività dei pubblicani incaricati della raccolta dei debiti pubblici. Alexey Rudakov, ricercatore a Mosca, nella sua presentazione, in inglese, "*Pignoris capio of publicans according to municipal legislation* (I A.D – II B.C.)" ha discusso dello strumento esecutivo di cui si avvalevano i pubblicani. Il relatore riferisce di Gai. *Inst. IV.28; Lex Irmit. LXIII; Vip. I.1, l.2; Lex Palm. III.3.38-45*. La struttura giuridica di quella attività seguiva lo schema di una *locatio conductio* con la particolare municipalità entro cui esercitavano la loro attività di prelievo fiscale. I *conductores* avevano contro i debitori pubblici (*qui aliqua lege vectigalia deberent*) il diritto di *pignoris capio*, come primo e poi, quando non potevano raccogliere il debito in certo termine potevano vendere l'oggetto del pegno tramite un appalto pubblico.

Kamila Stloukalová, ricercatore presso l'Università di Praga, nella relazione "Influenza del diritto romano sul Nuovo Codice Civile ceco", ha presentato il nuovo Codice civile ceco destinato ad entrare in vigore dal 01.01.2014. Questa nuova legislazione corrisponde alla tradizione Europea del diritto privato, senza inserire elementi innovativi sostanziali. Lo scopo di questo atto legislativo è stato l'impiego standard dei migliori esempi europei nella modificazioni delle diverse istituzioni fondamentali, sviluppati nelle trame della tradizione romanistica. Si possono dare diversi esempi: la regola *honeste vivere* viene riprodotta nel paragrafo 6, il riferimento ai principi generali del diritto nel paragrafo 2. A parte questi principi di carattere più generale si rileva la presenza anche di istituti più concreti come *superficio solo cedit*, l'occupazione del bene derelitto, il possesso e la proprietà sugli animali selvaggi, le servitù ed anche l'enfiteusi.

Tradizionalmente il seminario "Diritto romano e l'attualità" concede ai partecipanti la possibilità intervenire anche con temi collegati con il diritto e la dottrina attuale sempre in ambito di tematiche generali della sessione concreta. Durante l'VIII sessione due colleghi hanno presentato le loro conferenze in questo campo di ricerca.

Ralitsa Dimitrova, professore dell'Università Politecnico, che investiga di solito il diritto penale, ha presentato il tema "Aspetti contemporanei della corruzione: disciplina penale della corruzione nel settore privato". La relazione è stata dedicata al diritto dell'UE sulla corruzione privata partendo dal Preambolo alla Decisione quadro 2003/568/GAI. Il testo tratta dei due tipi di reato nel settore pubblico e nel settore privato come minaccia allo stato di diritto e causa di distorsioni nella concorrenza che sono ostacoli per un corretto sviluppo economico. Poi, la relatrice ha toccato il tema della corruzione nel settore privato, secondo la Convenzione penale e fa un paragone tra le legislazioni dei diversi paesi.

Martin Dimitrov, ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza, UNWE, è intervenuto in russo sul tema "*Лизинг при общих условиях*" (*Leasing under General Conditions*). Questa relazione presenta diversi punti di vista per quanto riguarda la natura giuridica dei termini e delle condizioni generali dell'offerta. Essa comprende diversi tipi di accordi civili e commerciali, ai quali si applicano tali termini e condizioni. Si richiama l'attenzione inoltre sui vantaggi di base per le materie giuridiche, che sottoscrivono le offerte in base a termini e condizioni generali. Sono descritte anche le ipotesi della pratica economica, esemplificando così casi particolari di utilizzo di condizioni generali nei contratti di *Leasing*.

Due colleghi hanno mandato al comitato organizzativo i riassunti del loro lavoro. Il riassunto di Gergana Boyanova, docente alla Facoltà di Giurisprudenza, UNWE, "Special features of easement rights in Roman law", in inglese, ha avuto come oggetto i problemi delle servitù come *iura in re aliena*, divisi in due tipi – personale e reale.

Il secondo riassunto riguarda l'"Editto di Galerio e Editto di Milano e il cristianesimo nel IV secolo", studio del prof. Malina Novkirishka-Stoyanova, Ph.D., Università di Plovdiv, Bulgaria. La relazione è dedicata all'analisi delle due costituzioni imperiali che furono importantissime per il riconoscimento del cristianesimo come religione legale nel Impero romano nel IV secolo – Editto di Serica dell'imperatore Galerio da 311 D.C. e l'Editto di Milano del l'imperatore Costantino Grande da 313 D.C. Il testo latino si trova nell'opera di Lattanzio "De mortibus persecutorum" e questo da ragione ad alcune riflessioni sulla loro autenticità fatte dall'autore. Sono presentate le traduzioni dal latino delle costituzioni e un'analisi giuridica della loro natura e importanza.